



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione COVID19. RIAPERTURA ATTIVITÀ EX ARTT. 23 E 24 OPRS N. 20 DEL 02/05/2020;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19; - il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; - il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; - il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; - l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; - l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica";
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica";

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente:

- N. 9 del 09.03.2020 recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna";



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO

- N. 19 del 13.04.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- N. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Richiamati:

- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- La dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dall'Ordinanza N. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna e del DPCM del 26 aprile 2020;

Richiamate altresì le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna dottor Christian Solinas, ex lege 833/1978 art. 32 c. 3°:

Considerato:

- L' evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
- Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio stesso;

Evidenziato che:

- il Comitato Tecnico Scientifico, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020 per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;
- il suddetto Comitato tecnico scientifico ha espresso un parere che, comunque ispirandosi ad un criterio di massima cautela, è nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;
- l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale espressamente prevede che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nr. 20 del 2 maggio 2020 la quale, in particolare agli artt. 23 e 24 prevede che, con decorrenza 11 maggio 2020, nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) uguale o inferiore a 0,5, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori) nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, fissando precisamente le condizioni alle quali la riapertura degli esercizi menzionati può essere consentita;

Preso Atto che, come risulta dal testo dell'Ordinanza Regionale sopra menzionata, rientra nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa e, per essa, spetta al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO

Valutato che, sul territorio del Comune di Suelli non risultano allo stato attuale ulteriori casi di contagio da SARS COV 2 e che pertanto, stante la mancata pubblicazione dell'indice di trasmissibilità da tenere in considerazione ai fini dell'esercizio della facoltà attribuita al Sindaco dall'ordinanza regionale nr. 20/2020, detto indicatore non può che trovarsi nettamente al di sotto della soglia dalla stessa considerata;

Ritenuta:

- la necessità di contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di attuare misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV2 con le ragioni di ripristino delle libertà costituzionali di pari rango provvisoriamente limitate, tra le quali, in particolare, la libertà di libera iniziativa e di attività economica;
- l'urgenza e l'indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

Richiamati gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, inerenti le competenze del Sindaco;

Ritenuto necessario provvedere in merito:

- Di approvare e confermare quanto detto nella parte in premessa del presente atto;

- CON DECORRENZA DALL' 11 MAGGIO 2020 LA RIAPERTURA NEL COMUNE DI SUELLI:

1. DELLE ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA (QUALI, A TITOLO DI MERO ESEMPIO, SALONI DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI, TATUATORI), NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- a. l'accesso ai locali dovrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi all'esterno in attesa di farvi ingresso;
- b. l'accesso ai locali dovrà essere tracciato mediante un registro entrata/uscita del cliente;
- c. l'accesso ai locali dovrà avvenire solo previa misurazione della temperatura, da riportare su un registro entrata/uscita clienti, non sarà consentito l'accesso con 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria;
- d. Il numero delle persone all'interno deve essere contingentato in funzione del numero degli addetti disponibili e/o delle postazioni di lavoro predisposte che soddisfano comunque la distanza interpersonale minima di sicurezza di mt. 2. o abbiano in dotazione adeguati separatori. L'avvicendamento della clientela all'interno dell'esercizio dovrà essere rapportato in funzione di 1:1. Non sono ammesse ulteriori persone in attesa del proprio turno di servizio;
- e. dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari o apparecchiature adeguate. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
- f. gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
- g. dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale o regionale con le rispettive associazioni di categoria;

2. DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, GIOIELLERIE, PROFUMERIE, NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- a. Distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO

- b. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti;
- c. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura;
- d. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita;
- e. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

DISPONE

Che la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal 11.05.2020 e solamente a seguito della pubblicazione dell'indice, riferito al Comune di Suelli, Rt inferiore a 0.5

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza è revocata immediatamente:

- Nel caso l'indice Rt (R con t) rilevato risulti al di sopra del valore di 0,5, e che della revoca ne sia data informazione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente;
- Nel caso di revoca dell'Ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 20 del 2 maggio 2020;

Che a chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell'art. 3 del predetto decreto.

SI DÀ ATTO CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

Produrrà i suoi effetti dal 11/05/2020 e solamente a seguito della pubblicazione dell'indice, riferito al Comune di Suelli, Rt inferiore a 0,5;

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando di Polizia Locale, delle forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;

Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste della legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Suelli e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

L' inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e sarà punito ai sensi dell' Art. 650 del codice Penale;

La trasmissione della presente ordinanza per opportuna conoscenza e per tutti i provvedimenti di competenza:

- | | |
|--|---|
| - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Suelli; | Pec: polizialocale.suelli@legalmail.it |
| - Al Prefetto di Cagliari; | Pec: sicurezza.prefca@pec.interno.it |
| - Alla Questura di Cagliari; | Pec: gab.quest.ca@pec.ps.poliziadistato.it |
| - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Suelli | Pec: tca26390@pec.carabinieri.it |

Il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Suelli. Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze

IL SINDACO
Massimiliano Garau



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO
